

**CAPITOLATO**  
**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO.**  
**PERIODO 01.09.2021 – 31.08.2024**

**Articolo 1 - Parti del rapporto contrattuale**

1. Il contratto viene stipulato tra:

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO** (Cod. Fisc. 01042740371), nella persona del ..... che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di ....., in forza di ..... del ....., (di seguito denominato *Committente*);

**Appaltatore** .... con sede in ..... nella persona del .... (legale rappresentante/procuratore speciale ....) con sede in ..... PEC .....

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto il Committente dichiara di designare ..... Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione.

3. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Appaltatore dichiara di designare il sig. .... quale rappresentante dell'Appaltatore nei rapporti con il Committente.

4. È facoltà dell'Appaltatore sostituire la persona indicata nel comma precedente, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con il Committente fintantoché non sia stata ad esso comunicata con garanzia di ricevuta.

5. Tutte le comunicazioni ed intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintantoché non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

6. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via fax e via e-mail ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera in formato cartaceo.

**Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:

a) **Area di svolgimento del servizio:** Comune di Gaggio Montano;

b) **Servizio ordinario:** indica i servizi educativi e generali per la gestione del nido d'infanzia per un numero massimo di 21 bambini età compresa tra i 9 mesi e i 36 mesi, da garantire per 11 mesi all'anno, dal lunedì al venerdì, esclusi i periodi di chiusura della struttura come da calendario scolastico approvato dall'Amministrazione Comunale.

**L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ridurre o aumentare il numero dei frequentanti a seguito di riduzione o aumento delle domande di accesso al servizio.**

Si precisa che il Comune, nel caso in cui il numero delle iscrizioni all'asilo nido, registrate entro il 30 luglio di ogni anno, fosse minore o uguale a otto, si riserva la possibilità di non offrire il servizio stesso per l'anno educativo successivo con la conseguente chiusura temporanea dell'asilo nido comunale.

**Articolo 3 - Oggetto del contratto**

1. L'appalto ha per oggetto la gestione di n.1 Nido d'Infanzia comunale, sito in Via Cavalieri Vittorio Veneto n. 6 – 40041 Gaggio Montano, in ottemperanza alla L.R.19/2016 che definisce gli standard e le condizioni per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi per la prima infanzia all'interno di un sistema educativo complessivo.

Il Nido d'infanzia funzionerà:

- dal 1° settembre al 31 luglio, attraverso l'apertura di sezioni con età eterogenea dei bambini. (l'organizzazione sarà modificabile come da specifica di cui all'art. 5 – c. 1 del presente capitolato in base al n. di iscrizioni)

2. Per appalto del servizio si intende l'affidamento di servizi a carattere educativo e generale in grado di perseguire gli indirizzi e le finalità fissate dall'Amministrazione Comunale e nell'ambito del progetto pedagogico.

3. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente i servizi indicati nel comma precedente, secondo i termini ed alle condizioni del presente capitolato, così come integrato dall'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.

#### **Articolo 4 - Ammontare del contratto**

- 1.L'importo contrattuale è fissato in € 505.500,00 + IVA per il triennio 2021/2024 oltre a € 2.500,00 di oneri per la sicurezza ed è integralmente finanziato con i fondi del bilancio dell'ente.
2. Il valore dell'appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione. Con tale finanziamento si intendono interamente compensati alla D.A. tutti gli oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti all'appalto.
3. L'importo posto a base di gara sopra indicato, è stato calcolato tenendo conto della presenza di bambini da n. 19 a n. 21 per 11 mesi l'anno.

#### **Articolo 5 - Variazioni al contratto**

- 1.L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere, in caso di nuove iscrizioni o di ritiri (anche in corso d'anno) prestazioni in meno o in più fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto applicando le seguenti percentuali in ribasso o in aumento al prezzo aggiudicato in sede di gara:

N. BAMBINI	Percentuale di riduzione del corrispettivo annuale offerto	Percentuale di aumento del corrispettivo annuale offerto
Da 1 a 14 iscritti	23,00% (ventitre/00)	
Da 15 a 18 iscritti	4,8% (quattro/8)	
Da 22 a 25 iscritti		20,2% (venti/2)
Da 26 a 28 iscritti		23,4% (ventitre/4)

- 2.Le prestazioni aggiuntive aumentate o diminuite con le rispettive percentuali verranno riconosciute solo per i mesi di effettiva attivazione.
- 3.Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti al servizio oggetto del presente appalto.
- 4.Il contratto ha la durata di tre anni educativi, con decorrenza dal 01/09/2021 sino al 31/08/2024 rinnovabile per ulteriori 3 anni fino al 31/08/2027.

#### **Articolo 6 - Durata del rapporto contrattuale**

- 1.Il contratto avrà la durata di anni tre, dal 1° Settembre 2021 al 31 Agosto 2024.
- 2.Il Comune di Gaggio Montano potrà avvalersi della facoltà di rinnovare il servizio, per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2027 estendendolo agli anni educativi 2024/24 -2025/26 2026/27. A tale rinnovo si ricorrerà ove ricorrano le condizioni ed i presupposti di legge, tre mesi prima della scadenza e con successivo separato atto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
- 3.Qualora alla naturale scadenza del contratto il committente non abbia concluso il procedimento di scelta di un altro appaltatore, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

#### **Articolo 7 - Finalità e obiettivi del servizio**

- 1.Le finalità generali del servizio sono fissate dalla L.R. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia" e dalla direttiva applicativa Deliberazione G.R. n.704/2019 e ricomprese nel Regolamento di funzionamento dei servizi educativi a favore della prima infanzia, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con deliberazione n.36/2017 e successivamente accettato dal Comune di Gaggio Montano per le parti compatibili con l'organizzazione a livello comunale.
2. Primo obiettivo del servizio è lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali di ogni singolo bambino/a, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e del dispiegarsi delle loro abilità sociali.

3. Secondo obiettivo è la cura del bambino/a- cura del benessere fisico e cura del benessere emotivo e cognitivo-, in un contesto esterno a quello familiare e attraverso l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali.

4. Terzo obiettivo è il sostegno alla famiglia nelle sue funzioni genitoriali con la costruzione di un'alleanza educativa funzionale alla crescita dei bambini/e.

Il progetto pedagogico proposto dal concorrente dovrà essere predisposto in base alle indicazioni della normativa regionale dell'Emilia Romagna.

L'aggiudicatario provvederà alla progettazione, programmazione, realizzazione, verifica e monitoraggio del servizio di cui sopra, assicurando le prestazioni sotto indicate.

### **GESTIONE DELL'ASILO NIDO "Bimbopolis"**

Il nido d'infanzia "Bimbopolis", è situato in via Cavalieri Vittorio Veneto, 6 a Gaggio Montano, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30.

Il servizio è attivo dal 1 settembre al 31 luglio; le attività saranno sospese nei giorni festivi e nei giorni stabiliti dal calendario di funzionamento annuale predisposto a cura del Comune di Gaggio Montano.

Sarà garantita la frequenza dei bambini già frequentanti il nido dall'anno precedente, a partire dalla primabsettimana di settembre di ogni anno, su indicazione dell'Amministrazione.

Il gestore assicurerà le seguenti prestazioni:

- attività educativa, sorveglianza, igiene e cura dei bambini e rapporto con le famiglie degli utenti. Tali attività si realizzano attraverso il lavoro in sezioni miste per età, in continuità con l'attuale metodo educativo, basato su uno specifico progetto educativo, in raccordo con il Servizio comunale competente;
- servizio di refezione, con le modalità indicate nella sezione dedicata del presente capitolato;
- servizio di pulizia, sorveglianza e custodia dei locali e degli spazi esterni utilizzati, con le modalità indicate nella specifica sezione dedicata del presente capitolato;
- adozione, applicazione e gestione di un proprio piano di autocontrollo ai sensi dei Reg.ti CE 852-853-854/2004;
- fornitura di giochi, materiale didattico, di cancelleria e altri generi di consumo (a norma di legge, adatti ai bambini dai 3 ai 36 mesi);
- fornitura di materiale igienico – sanitario comprensivo dei pannolini, dei prodotti per l'igiene personale e quelli per il pronto soccorso;
- fornitura di materiale di pulizia e relativa attrezzatura;
- Manutenzione ordinaria dei giochi, degli arredi e della struttura, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di cucina

Per il servizio di cui alla presente sezione deve essere garantito il coordinamento pedagogico e gestionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione in materia di servizi educativi per la prima infanzia, oltreché la partecipazione e il raccordo con i coordinamento pedagogico comunale, assicurando la propria adesione ai progetti da questo promossi.

Inoltre, per ciascun educatore impiegato deve essere previsto un monte ore non frontale annuo non inferiore all'8% del complessivo lavoro individuale, nel quale rientrano le attività di programmazione, documentazione, partecipazione a collettivi, incontri con i genitori, riunioni con il servizio comunale competente, partecipazione a progetti rivolti ai bambini e/o alle famiglie dei nidi organizzati dal Comune, corsi di formazione eventualmente organizzati in ambito territoriale e/o zonale ecc.

Per ciascun operatore ausiliario (compreso quello della cucina) deve essere previsto un monte ore annuo complessivo di almeno 20 ore da utilizzare per le seguenti attività annuali (anche su richiesta dell'Amministrazione): partecipazione a riunioni di collettivo o con i genitori, assemblee, collaborazione con gli educatori per feste interne ai nidi, partecipazione a progetti di formazione, ecc.

### **ART. 8 - Modalità' di espletamento del servizio**

GESTIONE ATTIVITA' DELL'ASILO NIDO "BIMBOPOLIS"

La gestione dell'asilo nido deve essere realizzata sulla base di un progetto pedagogico e tecnico-organizzativo, formulato secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Tale progetto sarà attuato attraverso l'impiego del personale educativo necessario, secondo i parametri indicati dalla normativa regionale, per garantire il corretto svolgimento del lavoro con i bambini e del rapporto con le famiglie.

Il progetto prevede e comporta, in termini generali, la custodia, la cura e la promozione dello sviluppo armonico e globale delle aree relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa dei bambini in età 9/36 mesi.

Le sezioni saranno formate da gruppi di bambini di età mista e dovranno disporre di giochi e materiali idonei per le varie fasce d'età.

Deve essere garantita la partecipazione attiva delle famiglie dal momento dell'inserimento del bambino nel servizio, per tutto il suo percorso evolutivo all'interno della struttura medesima.

La struttura dovrà essere resa disponibile anche per iniziative formative o laboratoriali rivolte alle famiglie utenti, promosse dall'Amministrazione o dal gestore stesso.

I bambini frequentanti, individuati mediante redazione di apposita graduatoria, stilata dal Servizio comunale competente, vengono ammessi al servizio sia in corrispondenza dell'inizio dell'anno educativo, sia nel corso dell'anno, nel caso si debba procedere alla copertura di posti resisi vacanti.

In corso d'anno sarà possibile l'inserimento di ulteriori due bambini sovrannumerari, in caso di gravissima emergenza socio-familiare, segnalata dal servizio sociale territoriale, sempre nel rispetto del rapporto numerico educatori/bambini.

Prima dell'attivazione del servizio di cui al presente appalto, il soggetto gestore concorda con il competente Servizio comunale le modalità operative di gestione del servizio medesimo, per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e nell'offerta presentata dal soggetto stesso.

Il soggetto incaricato provvederà a gestire il servizio appaltato sulla base di quanto previsto dal progetto pedagogico e tecnico-organizzativo presentato in sede di gara, di cui si assume la completa responsabilità.

Il progetto presentato, oltre a rispettare le finalità ed indicazioni metodologiche sopra indicate, dovrà prevedere lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni, senza eccezione alcuna:

a) predisposizione del progetto educativo dettagliato dal quale risultino:

-la programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti per osservare e documentare le attività, l'organizzazione del lavoro non frontale, la modalità di verifica della qualità;

-l'organizzazione giornaliera del personale educativo e ausiliario impiegato;

-le modalità di partecipazione attiva delle famiglie in contesti formali (come riunioni assembleari, di sezione e di piccolo gruppo, colloqui individuali ecc.) e non formali (come feste, laboratori, eventuali proposte formative e di sostegno alla genitorialità);

b) la nomina di un Responsabile che svolga le funzioni di coordinatore del servizio e di referente organizzativo del personale impiegato. Tale figura dovrà altresì essere referente nei confronti del Servizio comunale competente, garantendo la sua reperibilità full-time;

c) la nomina di un Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.;

d) garantire la presenza di un numero congruo di educatori per l'esecuzione del servizio, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla vigente normativa regionale. Tale personale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;

e) provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, con altro di pari qualifica professionale, al fine di garantire il rispetto dei rapporti numerici di cui sopra. Deve essere altresì prevista, in caso di sostituzione per assenze di lunga durata, la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti, entro e non oltre 5 giorni, al Servizio comunale competente;

- f) provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che tenessero un comportamento, nei confronti dei bambini e dei genitori, tale da arrecare pregiudizio al contesto educativo del servizio e che si rendessero responsabili di inadempimento delle attività oggetto del presente capitolato;
- g) assicurare la partecipazione del personale impiegato alle riunioni di tipo organizzativo, ai corsi di formazione e di aggiornamento, ai convegni e ad altre iniziative che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno proporre, nell'ambito delle proprie competenze;
- h) assicurare la partecipazione del proprio coordinatore pedagogico alle riunioni organizzate dal Comune in ambito di coordinamento pedagogico territoriale.

#### **ART. 9 - Personale educativo**

Per gli educatori, all'interno dell'orario di lavoro, deve essere previsto un monte ore annuale **pari all'8% delle ore individuali**, da concordare con il coordinatore pedagogico dell'Istituzione all'inizio dell'anno scolastico, destinato agli impegni di aggiornamento, programmazione e partecipazione delle famiglie così come indicato nel progetto pedagogico e comunque ai seguenti impegni:

- Formazione e aggiornamento per minimo 20 ore individuali annuali (da ridurre in proporzione per gli educatori con contratto di lavoro part-time), comunicando per iscritto all'Istituzione al termine dell'anno educativo gli esiti dei corsi. La D.A. rilascia all'Istituzione, su richiesta, regolare dichiarazione relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione utile.
- Intercollettivi ed incontri rivolti a tutto il personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
- Partecipazione a progetti sperimentali autorizzati dal coordinatore pedagogico comunale;
- Compresenza negli inserimenti e nei progetti di raccordo;
- Preparazione materiale didattico;
- Collettivi settimanali;
- Assemblee, colloqui e feste con i genitori.

Nell'ambito delle suddette ore di formazione ed aggiornamento, il Comune si riserva la facoltà di definire, ogni anno, il numero di operatori tenuti a partecipare alla formazione organizzata dal coordinatore pedagogico dell'Istituzione per gli educatori del territorio. In tal caso la D.A. si obbliga al rimborso di eventuali oneri aggiuntivi, connessi al numero dei partecipanti, sostenuti dall'Istituzione.

#### **Articolo 10 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a) attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare nelle comunicazioni con il Committente;
- b) disporre, per l'intera durata contrattuale, di un'utenza di telefonia fissa, fax ed e-mail, dedicate alla gestione delle comunicazioni del Committente;
- c) redigere, pubblicare ed adeguatamente divulgare la CARTA DEI SERVIZI, anche in formato elettronico scaricabile (formato PDF) entro 4 mesi dalla stipulazione del contratto;
- d) fornire il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS),
- e) fornire il Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo all'attività oggetto di gara, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi prodotto dall'Amministrazione Comunale,
- f) garantire il servizio con continuità per tutto l'anno educativo garantendo altresì la continuità della figura educativa, individuata sulla base dei bisogni dei bambini, delle competenze necessarie, della formazione più opportuna e in relazione ai soggetti coinvolti nel percorso educativo.
- g) comunicare al Comune l'elenco degli educatori e del personale ausiliario designati allo svolgimento del servizio nonché ogni eventuale loro sostituzione.
- h) comunicare al Committente il nominativo del coordinatore pedagogico.

- i) provvedere alla sostituzione dei propri operatori, con altri parimenti qualificati, fin dal primo giorno di assenza effettiva, dando comunicazione del nominativo al Committente, sempre in giornata.
- l) osservare nella gestione del servizio la seguente normativa:
  - Regolamento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la parte condivisa dal Comune;
  - Regolamento del Comune di Gaggio Montano;
  - Progetto Pedagogico;
  - L.R.19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia";
  - direttiva regionale di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.704/2019;
  - D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici",
- m) assicurare, con spesa a suo completo carico, la fornitura di materiale di consumo per l'igiene del bambino (presidi igienici, pannolini, ecc..) e per la pulizia dei locali,
- n) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature affidate in uso come da inventario,
- o) acquistare materiale didattico e di consumo a norma di legge per un valore di € 1.500,00 annuo, da rendicontare entro il 31/12 di ogni anno. Il materiale non soggetto a consumo rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale alla scadenza dell'appalto,
- p) apparecchiatura, porzionatura, distribuzione colazione, merenda e pranzo, sparecchiatura, lavaggio stoviglie e contenitori, riordino stoviglie e arredi in ottemperanza della vigente normativa (D.Lgs 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore")
- q) applicare, in tutte le fasi di somministrazione, il sistema di autocontrollo volto a garantire la sicurezza igienica del pasto (HACCP),
- r) realizzare il progetto organizzativo presentato in sede di gara, previo accordo con il Committente.
- s) Pagare le utenze relative a forniture di gas metano, telefonia, acqua ed energia elettrica, per l'intera struttura in relazione al fabbisogno per l'ottimale applicazione del servizio;
- t) Manutenzione e gestione del verde compreso servizio neve e ghiaccio;
- u) Pulizia, sanificazione e riordino di locali ed attrezzature con le seguenti modalità:

Pulizie giornaliere:

- Spazzatura ad umido e lavaggio dei pavimenti da eseguire in momenti fissi della giornata (es. dopo il pranzo) e ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- Disinfezione dei locali con soluzioni di acqua e ipoclorito di sodio;
- Spolveratura ad umido degli arredi;
- Lavaggio ed igienizzazione completa dei servizi igienici, impianti sanitari, rivestimenti, porte, rubinetteria ed arredi, al bisogno disincrostatura dei W.C.

Pulizie a fondo periodiche (da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività):

- Pulizia a fondo di pavimenti, arredi, vetri;
- Pulizia e disinfestazione dei giochi e del materiale didattico lavabile.

Pulizie straordinarie, da concordare con il Committente all'inizio di ogni anno educativo, in occasione di eventi straordinari quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti.

Per le operazioni di pulizia la Ditta si obbliga ad utilizzare materiale a norma.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.



### **Articolo 11 - *Oneri e facoltà a carico del Committente***

1. Il Committente si fa carico di inviare all'Appaltatore, a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC), i dati relativi ai bambini richiedenti il servizio, prima dell'avvio di ogni anno educativo.

2. Il Committente provvederà a:

- a) gestire tutti gli adempimenti inerenti l'accesso al servizio da parte dell'utenza (nuove iscrizioni);
- b) riscuotere le rette a carico delle famiglie utenti del servizio;
- c) garantire la copertura assicurativa della struttura fatta salva la copertura assicurativa specifica posta in capo all'appaltatore per danni da incuria;
- d) procedere alla disinfezione e disinfestazione dei locali adibiti al servizio;
- g) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- h) preparare i pasti e trasportarli presso la struttura;
- i) fornire il coordinatore pedagogico comunale con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

3. Il Committente si riserva di:

- a) svolgere l'attività in oggetto mediante altro operatore economico nei casi di inadempimento dell'Appaltatore;
- b) richiedere modifiche e/o integrazioni e/o ulteriori forme di pubblicità della Carta dei servizi;
- c) richiedere modifiche e/o integrazioni al progetto organizzativo presentato in sede di gara, per renderlo coerente con le procedure di qualità interne del Committente;
- d) compiere tutti i controlli che ritiene opportuni sulla corretta esecuzione dell'attività contrattuale;
- e) effettuare in qualsiasi momento controlli non preventivamente concordati sull'esecuzione del Servizio, procedendo con l'ispezione delle attrezzature, locali, magazzini ecc. per accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite ed in particolare alla corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti, nonché il controllo della preparazione di pasti ed alla buona conservazione degli alimenti.
- f) Richiedere ogni anno educativo l'adeguamento del n. di sezioni in base al numero di iscrizioni.

### **Articolo 12 - *Personale dipendente/soci/collaboratori***

1. L'Appaltatore impiega, per lo svolgimento dell'attività contrattuale, personale educativo in numero e qualifica adeguata, garantendo la continuità degli educatori, nei limiti dei vincoli contrattuali. Il soggetto gestore dovrà assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato, in applicazione dell'art. 50 del Codice.

2. L'Appaltatore, tenuto conto dell'organizzazione d'impresa e dell'attività contrattuale chiamata a svolgere, può proporre all'Appaltatore uscente il passaggio diretto dei lavoratori.

3. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali:

- a) applica nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia di Bologna;
- b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività da parte del personale impiegato;
- d) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti del personale, del Committente e/o degli utenti del servizio.

4. L'Appaltatore si fa carico di fornire al proprio personale un cartellino identificativo che riporti i dati anagrafici, la fotografia, la qualifica e l'impresa di appartenenza, da indossare durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.

6. L'Appaltatore è solidalmente responsabile del rispetto degli adempimenti di cui ai commi precedenti da parte di tutte le imprese e lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, intervengano nella esecuzione del presente contratto.

7. L'Appaltatore comunica al Committente, prima dell'avvio dell'anno educativo, l'elenco degli educatori e del personale ausiliario, designati allo svolgimento del servizio sopra elencato, nonché ogni eventuale loro sostituzione.

8. L'Appaltatore deve essere dotato di una figura di coordinatore pedagogico in grado di mantenere un costante rapporto con il coordinatore pedagogico comunale garantendo la fluidità dell'organizzazione e della gestione quotidiana, redigendo, al termine di ogni anno educativo, apposita relazione da inviare al coordinatore pedagogico comunale rispetto all'attività educativa svolta.

9. Le sostituzioni dovranno essere affidate ad un numero di operatori il più possibile limitato, al fine di evitare un elevato turn-over all'utenza.

10. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono compresi nel corrispettivo corrisposto all'aggiudicataria.

11. Il personale impiegato dovrà:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- mantenere nei confronti dell'utenza, e di quella scolastica in particolare, un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
- garantire il servizio così come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente capitolato.

### **Articolo 13 - Prescrizioni minime di sicurezza**

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare (a proprie spese) tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

2. L'esecuzione delle attività contrattuali non comporta rischi interferenziali con le attività svolte dal Committente, poiché l'Appaltatore svolgerà la propria attività all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, dovessero verificarsi interferenze lavorative, le parti provvederanno alla redazione e sottoscrizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore si raccorderà con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Committente per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in caso di interferenze lavorative con il personale del Committente.

### **Articolo 14 - Subappalto e subcontratti**

1. Nel presente contratto non sono ammesse forme di subappalto.

2. È vietata ogni cessione del presente contratto.

### **Art 15 - Sciopero. Preavviso e interruzioni del servizio**

In caso di sciopero del personale dell'impresa aggiudicataria che determini l'impossibilità di garantire il servizio, l'aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale e direttamente agli utenti in via preventiva e tempestiva, con almeno 4 giorni di calendario di preavviso. In caso di mancato preavviso nei termini sopra indicati si applicheranno le sanzioni previste.

I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi o di cause non prevedibili dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria, che comportino la sospensione totale del servizio per una intera giornata, non saranno pagati dall'Amministrazione comunale.

In caso di sciopero del personale della stazione appaltante o per altre ragioni che comportassero la sospensione del servizio, l'aggiudicatario sarà avvisato con 24 ore di anticipo.



#### **ART. 16 - Revisione prezzi**

Il compenso stabilito nell'offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, verrà riconosciuto unicamente l'adeguamento ISTAT (costo della vita delle famiglie di operai e impiegati riferito al mese di luglio di ogni anno) a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale, dietro espressa richiesta scritta della ditta appaltatrice.

#### **ART. 17 - Sopralluogo preventivo**

Il soggetto che intende partecipare alla procedura di gara ha la possibilità di recarsi presso il "Nido d'infanzia Bimbopolis", personalmente ovvero a mezzo di un suo delegato, previo appuntamento con il Servizio Attività Educative del Comune; il concorrente potrà prendere conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della gestione.

#### **Articolo 18 - Cauzione**

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante cauzione o fideiussione, ai sensi della vigente normativa.
2. Qualora, nel periodo di validità del presente contratto, la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura, mediante compensazione con i crediti dell'Appaltatore per l'attività eseguita.
3. Il Committente ha facoltà di escutere la cauzione a titolo di risarcimento, ancorché parziale, per eventuali danni causati dall'Appaltatore. L'escussione della cauzione non preclude l'azione per il risarcimento del maggior danno subito dal Committente.
4. La cauzione definitiva verrà restituita all'Appaltatore alla conclusione del rapporto contrattuale, salvo quanto previsto dai commi precedenti.

#### **Articolo 19 - Copertura assicurativa**

1. L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose dei Comuni, dell'Istituzione e/o di terzi, nell'espletamento della fornitura oggetto del presente servizio, restando a completo ed esclusivo carico della Appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

L'appaltatore è tenuto quindi a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre ai Comuni, all'Istituzione e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio), una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00.
- sezione RCO massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 con il limite per prestatore di lavoro infortunato di € 5.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia (il termine assicurato è riferito all'appaltatore):

- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- rischio infortuni per i bambini iscritti al servizio oggetto del presente capitolato;
- responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 750.000,00.

I Comuni e l'Istituzione dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti dei Comuni e Istituzione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Sono comunque a carico dell'appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dei Comuni, dell'Istituzione e del danneggiato.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni arrecati, nell'espletamento del servizio al patrimonio dei Comuni e dell'Istituzione, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, nonché all'utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.

L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta ai Comuni e all'Istituzione e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad essa imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Istituzione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti, dell'Istituzione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'appaltatore è tenuto a documentare all'Area Educativa dell'Istituzione, l'adempimento di tali obblighi assicurativi al fine di poter procedere alla stipula del contratto oppure, nel caso di consegna del servizio prima della stipula del contratto, almeno 20 giorni prima dell'avvio del servizio.

La RCT dovrà avere massimali non inferiori a:

- €. 2.582.284,50 per ogni sinistro
- €. 2.582.284,50 per danni a persone
- €. 1.549.370,70 per danni a cose.

2. La copertura assicurativa, di cui al comma 1, decorre dalla data di affidamento del servizio, e cessa alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 20 - Contabilizzazione delle attività contrattuali**

1. Dal 1 Ottobre al 1 Agosto l'Appaltatore può emettere fattura in relazione ai servizi ordinari prestati nel mese precedente. L'importo mensile della fatturazione corrisponderà all'importo totale offerto in sede di gara suddiviso per 11 mensilità.

In caso di richiesta di ampliamento del servizio, in corso di ogni anno educativo, la fatturazione sarà riferita ai mesi di effettivo ampliamento del servizio come da offerta in sede di gara.

2. Il Responsabile del procedimento procede alla liquidazione delle fatture dell'Appaltatore, previa verifica positiva delle prestazioni eseguite.

3. Qualora la prestazione lavorativa non potrà essere effettuata per cause di "forza maggiore" derivanti da eventi naturali o per provvedimenti autoritativi che impongono la chiusura del servizio, non imputabile né alla stazione appaltante, l'Istituzione non corrisponderà il corrispettivo per le giornate di mancata prestazione.

#### **Articolo 21 - Pagamenti**

1. Il pagamento delle fatture dell'Appaltatore avverrà, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e, comunque, a condizione che sia stato acquisito il DURC;

2. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dalla normativa vigente.

#### **Articolo 22 - Obblighi di tracciabilità**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010 n.136 e s.m.i.

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010 n.136 e s.m.i. l'Appaltatore dichiara di utilizzare nel presente contratto i seguenti conti dedicati:

Banca ....., Agenzia ....., Via ....., Città ....., Conto corrente n. ...., Codice IBAN .....; su tale conto sono delegate ad operare le seguenti persone:

Nome	Cognome	Codice fiscale

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

#### **Articolo 23 - Penali**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Committente contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda, ovvero le giustificazioni non risultassero valide, il Committente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n.3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n.3 (tre) anni di gestione del servizio, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 (uno) inadempimento di straordinaria gravità, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta, fatto salvo il diritto dell'Istituzione stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto, al Gestore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Il Committente potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni a titolo meramente esemplificativo:

- interruzione anche parziale del servizio;
- infrazioni di carattere igienico-sanitario;
- numero personale assegnato non rispondente a quanto dichiarato in sede di gara e/o non corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- mancata attuazione del progetto organizzativo presentato in sede di gara e/o successivamente concordato con il Coordinatore Pedagogico del Committente;
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

#### **Articolo 24 - Risoluzione anticipata del contratto e recesso**

1. Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni, oltre che nei casi di cui agli articoli 1453-1454 del Codice civile, nell'eventualità di:

- a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
- b) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, del suo legale rappresentante, soci e dirigenti, di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 L. 27/12/1956, n.1423 o di sentenza definitiva per frodi nei riguardi dell'Amministrazione appaltante, dei lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per sopravvenuta condanna che comporti la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) perdita dei requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- d) inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti, irregolare posizione dei lavoratori, anche di subappaltatori e terzi in genere;
- e) irregolare od illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- f) mancata costituzione della garanzia e della polizza assicurativa di cui agli articoli 13 e 14;
- g) frode nell'esecuzione delle attività contrattuali, inclusa la fornitura di report e/o riepiloghi non rispondenti al vero;
- h) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- i) penali applicate e/o da applicare in misura superiore al 10% dell'importo annuo stimato;
- j) violazione del divieto di cessione del contratto.

2. Qualora l'Appaltatore non assolverà agli obblighi di cui all'articolo 3 Legge 136/2010 e s.m.i., il contratto si risolverà di diritto.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'attività regolarmente eseguita, decurtata dei danni subiti dal Committente a causa dello scioglimento del contratto.

4. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per trattenere o ritardare la restituzione al Committente degli atti da notificare ricevuti in consegna.

5. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile, previo preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, all'Appaltatore è dovuto solamente il pagamento dei corrispettivi per l'attività regolarmente eseguita, il rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dei servizi contrattuali e, a titolo di mancato guadagno, il 10% della media delle fatture bimestrali già emesse dall'Appaltatore, moltiplicata per i bimestri mancanti alla conclusione del rapporto contrattuale.

#### **Articolo 25 - Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento od altre procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore, il Committente si riserva di risolvere il contratto.

#### **Articolo 26 - Riserve dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare riserve, relativamente alla contabilizzazione e/o al pagamento delle attività contrattuali, mediante comunicazione scritta da consegnarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore devono indicare, a pena di inammissibilità:

- a) i fatti che hanno causato una lesione dei diritti dell'Appaltatore;
- b) la motivazione della richiesta con l'indicazione delle norme di legge o di contratto che l'appaltatore ritiene che siano state violate;
- c) la analitica quantificazione delle somme richieste.

2. Il Committente assumerà la propria decisione, relativamente alle riserve, con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 27 - Regime fiscale e spese contrattuali**

1. Il presente contratto relativo ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro (D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131).

2. Saranno a carico dell'Appaltatore le spese contrattuali, nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

3. Sono pure a carico dell'Appaltatore l'imposta di registro ed i diritti di segreteria.

#### **Articolo 28 - Controversie**

1. Tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Bologna.

2. Quale che sia l'oggetto della controversia, l'Appaltatore rinuncia espressamente ad esercitare azioni possessorie o cautelari sui beni mobili ed immobili del Committente, fino alla definitiva conclusione del primo grado di giudizio.

#### **Articolo 29 - Tutela dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30/03/2003 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale dell'Ente.

2. L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite al fine dell'erogazione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003.

#### **Articolo 30 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante del contratto: la polizza assicurativa, la cauzione definitiva, il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

2. La documentazione di cui al comma precedente, sottoscritta in originale dall'Appaltatore, resta depositata presso la ..... al prot. ....../2020 e non viene allegata al contratto, del quale, tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale, con espressa dichiarazione dell'Appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa e di rinunciare a qualsiasi contraria eccezione.

3. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

#### **Articolo 31 - Interpretazione del contratto**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto:

- a) delle finalità del contratto;
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento;
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

2. Qualora l'Appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, è tenuto ad evidenziarle tempestivamente al Responsabile del Procedimento e ad attivare la procedura di cui all'articolo 137 D.P.R.554/1999.

3. Qualora l'Appaltatore, pur potendo, con la ordinaria diligenza, rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'articolo 137 D.P.R.554/1999, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

**Articolo 32 - *Richiamo alle norme legislative e regolamentari***

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Gaggio Montano lì .....

IL COMUNE DI GAGGIO MONTANO

L'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile l'Appaltatore approva espressamente le clausole di cui agli articoli 3 comma 3, 4 commi 2 e 3, 5 comma 2, 7 comma 2, 9 comma 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, comma 1, 23, 27, comma 3 nonché quanto esplicitato negli allegati.

Gaggio Montano lì .....

IL COMUNE DI GAGGIO MONTANO

L'APPALTATORE